

VERBALE DI ACCORDO (LAVORO A TURNI - 2023)

In data 25 gennaio 2023 presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra la Direzione Aziendale, rappresentata dal Dr. Enrico Mascetti, dal Dr. Dario Maria Pozzi e dal Dr. Edoardo Pasqualini e le RSU Aziendali, rappresentate nella persona dei suoi componenti, viene sottoscritto il presente accordo sindacale avente ad oggetto le modalità del lavoro a turni.

PREMESSO CHE

- all'art. 10 degli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti in data 30.5.2008 era stata disposta la proroga sino al 30.9.2009 dell'Accordo relativo al lavoro a turni stipulato originariamente in data 8.2.2006 e successivamente più volte prorogato ed esteso;
- la Direzione Aziendale ritiene necessario estendere fino a tutto il 2023 l'accordo per l'effettuazione di lavoro a turni, anche se l'effettivo utilizzo dei turni verrà definito in funzione dell'andamento aziendale;

tutto ciò premesso, le Parti concordano di ratificare un nuovo Accordo relativo al lavoro a turni sino al 31.12.2023 alle seguenti condizioni normative ed economiche.

AVVIAMENTO E DURATA DEL LAVORO A TURNI

Ferma restando la vigente disciplina a livello di Contratto Nazionale, l'Azienda si impegna a comunicare e a discutere con congruo anticipo – salvo situazioni urgenti ed improgabili- con la RSU l'eventuale ricorso a turni.

Salvo situazioni eccezionali legate a condizioni non prevedibili i turni avviati avranno una durata minima continuativa di 1 mese. Le situazioni eccezionali di durata inferiore saranno di volta in volta oggetto di confronto preventivo tra la DA e le RSU.

INGRESSO E USCITA DAI TURNI

L'Azienda comunicherà l'avviamento/l'uscita dal turno al lavoratore interessato con un preavviso di almeno 1 settimana; tale preavviso potrà essere ridotto in caso di accordo del lavoratore o in base a comprovate esigenze aziendali, comunicate alla RSU nell'ambito dell'esame congiunto da effettuarsi preventivamente alla comunicazione al lavoratore di avviamento al turno e/o dell'istituzione di nuovi turni.

Per l'avvio al lavoro a turni di lavoratrici con figli età di inferiore ai 3 anni sarà richiesto il consenso delle lavoratrici medesime.

ORARIO DI LAVORO

Le Parti, in forza del disposto dell'Articolo 17 della Legge 66/2003, concordano pattiziamente il superamento del limite delle 6 ore consecutive di lavoro previsto dall'articolo 8 della medesima Legge in relazione allo svolgimento dei suddetti turni, per i singoli lavoratori nominativamente di volta in volta avviati al lavoro a turni e per il solo periodo di prestazione del lavoro a turni.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano anche che le modalità per l'attuazione del lavoro a turni, applicate a tutti i singoli lavoratori nominativamente di volta in volta avviati al lavoro a turni e per il solo periodo di prestazione del singolo lavoratore avviato al lavoro a turni, saranno le seguenti.

- primo turno: dalle 6,30 alle 14,00 (pausa mensa dalle 13,30 alle 14,00) con flessibilità in ingresso di 5';
- secondo turno: dalle 13,00 alle 20,30 (pausa mensa dalle 13,00 alle 13,30)
- sospensione della flessibilità in ingresso di 45' prevista dagli Accordi Integrativi Aziendali

SALARIO

Parificazione operai/impiegati per quanto riguarda l'applicazione della maggiorazione per lavoro notturno.

L'importo giornaliero dell'indennità turni viene confermata pari a 8,55 euro giornalieri. con incidenza sugli istituti contrattuali (TFR; ferie, tredicesima, festività), erogata esclusivamente se la prestazione effettiva giornaliera è pari o superiore al 50% dell'orario di turno, e avverrà entro il periodo di paga di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il coefficiente di calcolo attualmente applicato con riferimento all'orario settimanale base di 38 ore e 1/4 così come determinato dai vigenti Accordi Integrativi Aziendali per la determinazione del salario orario viene adeguato al valore di 162,19 (7,50 ore/gg * 5 gg/sett * 4.325 sett/mese)

CATEGORIE PROTETTE

In caso di assegnazione al lavoro a turni di personale appartenente alle categorie protette, si concorda che venga effettuata da parte dell'Azienda una specifica valutazione preventiva circa le possibili problematiche e/o limitazioni che possano sorgere relativamente a detta assegnazione in relazione alle condizioni psicofisiche di detto personale, ricorrendo nel caso anche al parere del Medico Competente.

FERIE E PERMESSI

Viene mantenuta la possibilità di usufruire di ferie utilizzando la causale "mezza giornata", il cui godimento avverrà sulla base di 3,75 ore/gg.

Viene quindi modificato a 30,00 ore annue il limite di fruizione delle ferie con frazionamento alla mezz'ora.

La maturazione ed il godimento di una (1) giornata di ferie avverrà sulla base di 7,50 ore/gg.

PARCHEGGIO E TRASPORTI

All'uscita del turno serale viene garantita la presenza del custode.

Viene garantito il parcheggio interno per le lavoratrici.

VARIE

Per tutto l'arco di ogni turno viene garantita la presenza di un responsabile nominato ed adeguatamente formato.

Viene comunque assicurata la reperibilità telefonica del responsabile dell'area Collaudi per tutta la durata del lavoro a turni.

L'Azienda, nell'organizzazione dei turni, si impegna a tenere conto di eventuali indisponibilità di singoli lavoratori dovute a situazioni documentabili.

DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2023; entro tale data le Parti si incontreranno per la definizione di un nuovo accordo.

Per la Direzione Aziendale



Pasquale Elvadi

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie



Ricardo Mend
